



Itinerari di diritto dell'economia delle istituzioni religiose: profili teorici e metodologici

di

Giovanni Luchena*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e di carattere generale. Il crescente interesse della dottrina alle tematiche inerenti alle interconnessioni tra religioni ed economia. – 2. L'interdipendenza come principio etico - religioso applicato all'economia. – 3. La chiave di lettura istituzionalista delle dinamiche economiche: la plurisoggettività del fenomeno religioso e la sua rappresentazione multipolare. – 4. Il diritto dell'economia delle istituzioni religiose. Un tragitto ricostruttivo delle linee concettuali relative all'oggetto del diritto dell'economia e la posizione della religione in tale "ambito disciplinare". – 5. Il "metodo" del diritto dell'economia applicato all'analisi del fenomeno religioso. La "naturale" propensione interdisciplinare degli studi sul tema del rapporto tra economia, religioni e regole giuridiche.

1. Considerazioni introduttive e di carattere generale. Il crescente interesse della dottrina alle tematiche inerenti alle interconnessioni tra religioni ed economia

In tempi recenti, gli studi che si riferiscono al rapporto intercorrente tra fattore religioso, diritto e dinamiche economiche appaiono sempre più frequentemente nel panorama scientifico: essi sono svolti seguendo una pluralità di approcci, in relazione alle diverse sensibilità culturali, per lo più inerenti specifiche tematiche o singole fattispecie giuridiche, o anche in un'ottica più ampia connessa al fenomeno del multiculturalismo¹ o al processo della globalizzazione, quest'ultima

* Professore associato di Diritto dell'economia, Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; giovanni.luchena@uniba.it.

¹ Sull'argomento la letteratura è vastissima. Fra gli altri, G. BAUMANN, *L'enigma multiculturalale. Stati, etnie, religioni*, Bologna, 2003; M.L. LANZILLO, *Il multiculturalismo*, Roma-Bari, 2005; C. GALLI, *L'umanità multiculturalale*, Bologna, 2008; P. SAVIDAN, *Il Multiculturalismo*, Bologna, 2010; J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2010; V. BALDINI (a cura di), *Multiculturalismo*, Padova, 2012; R. SANTORO, *Multiculturalismo e appartenenza religiosa (o fattore religioso): problemi giuridici di una società in cambiamento*, in EAD. (a cura di) *Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo*, Bari, 2018, 13 ss.; V. BALDINI, *Fondamenti prepolitici dello Stato costituzionale di diritto nell'esperienza della società multiculturalale e multi religiosa? Rileggendo a*

declinata nelle sue varie configurazioni (da quella economica a quella finanziaria e bancaria²), nonché dell'integrazione economica europea.

Gli approfondimenti tematici sono trattati da diverse angolature con riferimento, fra gli altri, ai *profili economico-finanziari riguardanti il peculiare rapporto intercorrente tra Stato italiano e Chiesa cattolica*³ e alle *connessioni tra fattore religioso e regole dell'economia nella società globale*⁴.

Vi sono, inoltre, contributi che analizzano l'endiadi religione/economia quale *fattore dei processi di sviluppo economico*⁵ e, ancora, quelli che, muovendo, in particolare dagli effetti provocati dall'ultima *grande crisi*, sottolineano l'importanza del fattore religioso anche in chiave etica⁶ e considerano il contributo che le religioni possono apportare allo sviluppo di un ordine dell'economia fondato sul c.d. umanesimo economico⁷.

Quanto alla specificità che trae spunto dall'analisi in ordine agli effetti della crisi, è stato posto in luce come non si possa parlare di sola crisi economica bensì, per l'appunto, di «crisi multipla» che include tutta una serie di «dimensioni dell'esistenza umana, come il cibo, il clima, l'ambiente, le fonti energetiche, la cultura», «dimensioni esistenziali» che contribuiscono all'aumento dei divari sociali e delle povertà⁸.

Si tratta, quindi, di un campo d'indagine davvero vasto che, in questa sede, si proverà a inquadrare secondo la prospettiva del diritto dell'economia.

oltre un decennio di distanza il dibattito tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger, in www.dirittifondamentali.it, 19 settembre 2018.

² G. DAMMACCO, *Fattore religioso mercato e impresa*, Bari, 2018, 9 ss.

³ P. CONSORTI, *I profili economico-finanziari del rapporto Stato-Chiesa*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Elementi di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2012, 399 ss.; P. CONSORTI, *Economia, diritto pubblico e religione*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Corso di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2016, 343 ss.

⁴ G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, *Religioni, diritto ed economia: peculiarità e fecondità di una relazione*, in IID. (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari, 2018, 9.

⁵ G. DAMMACCO, *La religione come elemento dei processi di sviluppo economico*, in G. DAMMACCO, B. SITEK, A. URICCHIO (a cura di), *Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie*, Bari, 2012, 35 ss.

⁶ A. FUCCILLO, *Le religioni come "competitors" nel mercato del credere*, in G. DAMMACCO, B. SITEK, A. URICCHIO (a cura di), *op. cit.*, 65 ss.

⁷ G. DAMMACCO, *Crisi dell'economia e spirito della religione: la "fede" e le "opere"*, in AA.VV., *La Chiesa tra economia e famiglia*, Bari, 2015, 113

⁸ G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, *op. cit.*, 11.

Benché «l'economia non esamini il comportamento religioso delle persone, [essa] non è avulsa dalla religione e dal diritto»⁹ e, anzi, proprio per effetto dell'ormai ritenuta funzione ancillare che sembra assumere il diritto rispetto all'economia, le conseguenze prodotte dai sistemi giuridici moderni sembrano «costruiti a difesa delle classi sociali più agiate, e il diritto contemporaneo è pensato a favore di coloro che detengono il potere economico»¹⁰: si tratta di una questione assai dibattuta al piano teorico e attiene al (nuovo) modo di atteggiarsi dello Stato e delle entità sovranazionali e internazionali rispetto all'economia, nel senso che le fonti concettuali del modello economico oggi in auge tendono ad emarginare il ruolo dello Stato dagli affari economici e, comunque, propendono per la sua separazione dal governo dell'economia affidando, per dir così, le dinamiche economiche alle sole forze del mercato.

È per tale ragione che da più parti il dibattito scientifico riconsidera gli elementi valoriali della società anche per (ri)affermare il ruolo delle religioni nell'economia, per l'appunto portatrici di valori avulsi dalle pure logiche di mercato che oggi sembrano dominare il mondo¹¹, un mondo che sembra essere guidato da quella che l'enciclica *Quadragesimo anno* di Pio XI aveva a suo tempo definito come «l'imperialismo internazionale del denaro», una delle «conseguenze funeste» dello «spirito individualistico»¹².

Va detto che la richiamata prospettiva teoretica dell'*umanesimo economico* fa capo non solo alla dottrina religiosa (basti pensare alle varie encicliche sociali a partire dalla *Rerum novarum* di Leone XIII fino alle encicliche sociali di Francesco) ma anche a quella costituzionalistica (valgano i riferimenti al principio personalista di cui all'art. 2 Cost.¹³ e al limite della dignità umana al diritto all'iniziativa

⁹ G.B. VARNIER, *La politica ecclesiastica fra religione, diritto ed economia*, in G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, (a cura di), *Religioni, diritto ed economia: peculiarità e fecondità di una relazione*, cit., 18.

¹⁰ A. FUCCILLO, *La koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, (a cura di), *Religioni, diritto ed economia: peculiarità e fecondità di una relazione*, cit., 27-28.

¹¹ A. FUCCILLO, *La koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, cit., 29.

¹² PIO XI, *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, punto 109.

¹³ Tra gli altri, A. BARBERA, *Principi fondamentali*, Artt. 1-12, Sub Art. 2, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 1989, ad vocem; V. ONIDA, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della*

economica privata di cui all'art. 41, c. 2, Cost.¹⁴) ed economica: tutte prospettazioni che considerano l'uomo in quanto valore in sé e, come rilevato, ad esempio, nell'enciclica *Quadragesimo anno*, considerato come *anteriore allo Stato*¹⁵.

Si tratta di un tracciato teorico che considera l'uomo non in quanto soggetto isolato in una società statica ma quale punto di riferimento dell'azione dei pubblici poteri in un processo di coinvolgimento e di condivisione fra persone volto al conseguimento del comune obiettivo dell'eguaglianza e del superamento delle discriminazioni.

2. L'interdipendenza come principio etico - religioso applicato all'economia

È noto che il principio dell'interdipendenza costituisca un *fattore unificante* e comune a una pluralità di religioni, dal buddismo, di matrice sia tibetana¹⁶ sia giapponese¹⁷, al cristianesimo¹⁸ e all'induismo¹⁹.

L'*interdipendenza* come principio etico - religioso applicato all'economia trova la sua ragion d'essere nell'intrapresa di un percorso di superamento del proprio sé esclusivamente rivolto alla massimizzazione del profitto²⁰, quale punto di partenza

Costituzione italiana, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, I, *Diritto pubblico generale*, Bologna, 1997, 100-101; F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti della Costituzione italiana*, Milano, 1999, 145 ss.; A. FUCCILLO, *La koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, cit., 30; V. TONDI DELLA MURA, *Paolo VI e la radici del «compromesso costituzionale»: cenni di gratitudine*, in www.dirittifondamentali.it, 7 novembre 2018.

¹⁴ Sulla dignità umana quale limite al diritto all'iniziativa economica privata, F. GALGANO, *Sub art. 41*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, Tomo II, Art. 41-44, Bologna-Roma, 1982, 10 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte speciale, 2^a ed., Padova, 1992, 480 ss.; sul concetto di dignità umana, V. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in www.dirittifondamentali.it, n. 1, 2013.

¹⁵ PIO XI, *Quadragesimo anno*, cit., punto 49.

¹⁶ C. BROWN, *L'economia del Buddha. I suoi insegnamenti ci salveranno dalla crisi*, Milano, 2018, 28.

¹⁷ H. HENDERSON, D. IKEDA, *Cittadini del mondo. L'impegno di ognuno per costruire un futuro sostenibile*, Milano, 2005.

¹⁸ Fra le altre, l'enciclica di FRANCESCO, *Laudato si*, 24 maggio 2015, che, ad esempio, riguardo al tema ambientale, fa riferimento alla «nostra casa comune» (punto 3 e 13), nella quale si esorta ad un confronto unitivo, «perché la sfida ambientale che viviamo, le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti» (punto 14); quanto, invece, all'economia, v. il punto 189, ove, a seguito della crisi, si invita a cogliere l'occasione «per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale».

¹⁹ C. BROWN, *op. cit.*, 29.

²⁰ C. BROWN, *op. cit.*, 28.

per contribuire alla costruzione di una società fondata sulla solidarietà non solo dal punto di vista della «condivisione di ideali, di interessi, di responsabilità» ma anche di «partecipazione, morale o materiale, alle altrui difficoltà»²¹.

Esso, inoltre, è strettamente correlato alla questione ambientale: i danni provocati all'ambiente si riverberano sul presente e sul futuro dato che l'inquinamento non può essere considerato come un bene nella libera disponibilità di quanti fanno uso delle risorse naturali senza «pag[are] se inquinano l'aria, l'acqua o la Terra»²².

In un certo senso, gli effetti della globalizzazione hanno contribuito a far mutare la sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e della visione del mondo quanto alle conseguenze dell'agire umano in prospettiva futura alla luce dell'inscindibile correlazione tra l'indivisibilità dei rischi e i destini collettivi²³.

Si comprende allora come il fattore dell'*interdipendenza* in campo ambientale vada oltre lo Stato conquistandosi un *terreno* culturale e uno *spazio* di disciplina giuridica esteso, o estensibile, a tutte le istituzioni, statali, sovranazionali e globali²⁴.

In definitiva, la questione ambientale non può considerarsi come il male necessario, come il prezzo da pagare dinanzi allo sviluppo tecnologico, ma diviene questione allo stesso tempo etico - religiosa e giuridica: i due "ambiti" dovrebbero agire dalla stessa *parte* e non confrontarsi su un «campo di tensioni»²⁵ permanente, dove è difficile trovare una soluzione politica e, quindi, giuridica (è sufficiente pensare alle problematiche connesse alla mancata adesione o al ritiro dell'adesione di talune potenze industriali alle convenzioni internazionali in materia di tutela dell'ambiente).

Allora, il principio di interdipendenza, nel rifiutare logiche attendiste, "opera" affinché la tutela dell'uomo di oggi si trasferisca a quella dell'uomo di

²¹ U. VINCENTI, *I fondamenti del diritto occidentale*, Roma-Bari, 2010, 77.

²² C. BROWN, *op. cit.*, 29.

²³ J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni, democrazia*, Milano, 1999, 25.

²⁴ P.L. ZAMPETTI, *Sovranità degli Stati e problema delle fonti di energia*, in L. LIPPOLIS (a cura di), *Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell'ambiente*, Milano, 1993, 137 ss.

²⁵ R. PINI, *L'ambiente irritato*, in Av.Vv., *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, II, Modena, 1992, 976.

domani. In questo caso, principi morali e religiosi e principi costituzionali sembrerebbero volgere nella medesima direzione²⁶.

Benché, in generale, vi siano ancora problematiche irrisolte con riferimento al tema del diritto delle *generazioni future*²⁷, esso può in un certo qual modo configurarsi come un dovere in capo alle istituzioni pubbliche di provvedere alla tutela delle generazioni future attraverso strumenti sostitutivi o commutativi. Il già richiamato art. 2 Cost. rinsalda la linea di continuità, non solo ideale, fra principio di solidarietà e principio di doverosità dell'*agere* dei pubblici poteri. Ecco che la prospettiva della responsabilità verso le future generazioni – quale contributo alla «realizzazione dell'idea stessa di uomo»²⁸ – può contribuire alla realizzazione di un percorso di ancoraggio della dimensione etica a quella giuridica.

3. La chiave di lettura istituzionalista delle dinamiche economiche: la plurisoggettività del fenomeno religioso e la sua rappresentazione multipolare

Le implicazioni indotte dalle relazioni plurisoggettive e interistituzionali del fenomeno religioso appaiono provviste di una serie di elementi che ne consentono la disamina attraverso la lente del diritto dell'economia quale parte del sapere scientifico in grado di focalizzare, fra l'altro, le formazioni/istituzioni sociali che determinano il corso dei fatti economici o delle situazioni economicamente rilevanti.

La varietà di fattori cognitivi e teorico/ricostruttivi a disposizione del giurista e, in particolare, del giurista dell'economia, consente di sviluppare tale argomento secondo una rappresentazione multipolare e trasversale, che abbraccia, cioè, una pluralità di saperi, tutti convergenti sul dato giuridico - economico.

²⁶ G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. GABRIELE, A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, 191 ss.

²⁷ Su cui, A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in ID. (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003, LIII ss.; R. BIFULCO, *La responsabilità giuridica verso le generazioni future*, ivi, 169 ss.; ID., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008.

²⁸ G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di costituzione europea*, in *Pol. Dir.*, 2003, 587.

Le interconnessioni tra economia e religione, come si diceva, costituiscono oggi un terreno d'indagine che interseca invariabilmente le dinamiche della globalizzazione economica e finanziaria e, conseguentemente, la prospettiva istituzionale: i richiamati reticoli concettuali richiedono, probabilmente, nuove risposte ad antichi problemi acuitisi, giust'appunto, dallo sviluppo delle libertà che spingono l'uomo a spostarsi da un luogo all'altro per ragioni politiche ed economiche, che lo motivano a stabilire le sue attività in ragione delle proprie aspettative e del proprio progetto di vita, che lo inducono a contrattare il valore del suo capitale nei mercati internazionali e a speculare finanziariamente investendo risparmi.

In presenza della crisi del multilateralismo²⁹, non solo economico³⁰ – sistema multilaterale che, a dire il vero, a livello O.N.U., mostra dei timidi segnali di ripresa proprio sul fronte della lotta alle disuguaglianze, per garantire lo sviluppo economico in armonia con la natura, per favorire una società equa e inclusiva, attraverso il programma varato nel 2015 denominato *Trasformare il mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* – l'ancoraggio ai valori etici e morali, promosso nelle relazioni umane ed economiche dalle varie religioni o filosofie, rappresenta un punto qualificante dell'azione svolta dalle *istituzioni sociali e politiche*, sempre più impegnate a ricercare quelle forme di umanesimo economico che possano, in qualche misura, contrastare o almeno attenuare gli effetti degenerativi prodotti dalla visione anarcocapitalista che da Murray Rothbard in avanti afferma non soltanto la progressiva riduzione delle funzioni tradizionali dello Stato ma ne propone la sua sostituzione in favore dei soggetti privati³¹.

Oltre tutto, indagare i rapporti economici fra istituzioni religiose e istituzioni politiche fa emergere il modo attraverso il quale lo Stato si rapporta alle suddette istituzioni religiose quali *strutture* o *organizzazioni* di riferimento delle diverse

²⁹ G. SACERDOTI, *Multilateralismo in crisi? L'organizzazione mondiale del commercio di fronte alla sfida di Trump*, in *Dir. Comm. Internaz.e*, 32.2, 2018, 385 ss.

³⁰ Valgano, ad esempio, la revoca statunitense alla firma del TTP e alla rinuncia, sempre da parte degli Stati Uniti, alla *partnership* del Pacifico e all'abbandono dell'Unione europea dall'accordo sul TTIP (recentemente, il Parlamento europeo ha votato contro la riapertura dei negoziati).

³¹ M. BARBERIS, *Etica per i giuristi*, Roma-Bari, 2006, 92.

confessioni, tutte dotate di una “forza” etica attrattiva variamente configurata e territorialmente diffusa.

Si vuole sottolineare come, ad esempio, le relazioni istituzionali fondate sul rapporto tradizionale tra lo Stato (non solo lo Stato italiano che, pure, conserva peculiarità non riscontrabili altrove in termini di “riconoscimento” costituzionale della posizione della Chiesa cattolica) e le confessioni religiose possono determinare situazioni di *favor* fiscale e, più in generale, veri e propri privilegi di altra natura. In questo senso, il concetto di *tradizione* andrebbe inteso, più che altro, come *custode della continuità*, quale esito dell’unicità della storia politica del nostro Paese.

A tale riguardo, peraltro, sono manifeste alcune critiche, anche autorevoli, rivolte ai pubblici poteri quando trattano in modo differenziato situazioni che pongono, ad esempio, la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio come nel caso del finanziamento, diretto e indiretto, in favore delle scuole private a carattere confessionale,³² o dell’istituzione dell’esenzione dall’imposta sugli immobili assegnata alla Chiesa (in Italia³³ come in Spagna³⁴) o, ancora, del metodo della distribuzione della quota dell’8 e del 5 per mille di cui sono beneficiarie, com’è noto, «Chiese e confessioni stabilite», *gestione* peraltro censurata dalla Corte dei conti proprio sul piano applicativo con riferimento alle scelte inesprese, alla scarsa pubblicizzazione del meccanismo che soggiace per l’appunto alla sua distribuzione e all’assenza o alla scarsità di controlli sulla gestione delle risorse³⁵.

³² G. ZAGREBELSKY, *L’identità cristiana e il fantasma dell’assedio* (5 ottobre 2006), in ID., *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, 2007, 79 ss.

³³ L’ultimo capitolo della vicenda italiana è quello relativo alla sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) 6 novembre 2018, *Scuola Elementare Maria Montessori Srl c. Commissione europea*, cause riunite da C-662/16 P a C-624/16 P.

³⁴ Sentenza della Corte Giustizia UE 27 giugno 2017, *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe*, causa C-74-16.

³⁵ Cfr. C. ELEFANTE, *Il finanziamento delle religioni tra esigenze di trasparenza ed obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica. Il ruolo della Corte dei conti*, in G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, (a cura di), *Religioni, diritto ed economia: peculiarità e fecondità di una relazione*, cit., 95-100. In particolare, v. CORTE DEI CONTI, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Destinazione e gestione dell’8 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti, delibera n. 16/2016/G. Quanto ai contributi della dottrina sul punto, v., fra gli altri, R. FREDA, *La destinazione extrafiscale del “cinque per mille” e il sostentamento del clero cattolico e non cattolico*, in A.F. URICCHIO, M. AULENTA, G.

In altri casi, invero più estremi, anche con riferimento a talune forme di Stato non democratiche, è la stessa religione a farsi Stato, con tutte le conseguenze che questo comporta anche sul versante della *gestione* dell'economia.

L'angolazione che qui s'intende far emergere, come si diceva, è quella del diritto dell'economia in chiave istituzionale, alla luce cioè del polisenso significato del lemma "istituzione", così come ricostruito alla luce della teoria generale del diritto, in termini cioè di «forma di vita sociale, in cui comportamenti e regole sono fusi insieme costituendo una struttura tipica»³⁶ prodotta e organizzata dal diritto o anche spontaneamente costituita, cioè *istituita*, per finalità di diversa natura³⁷, com'è il caso delle istituzioni religiose in termini di *ordinamento di usanze*.

Tale considerazione rileva non soltanto rispetto al momento costitutivo ma anche, si direbbe, soprattutto da quello fenomenologico (dinamico) che assume una portata più ampia non riducendosi al solo profilo giuridico ma anche a quello sociale in termini di «riferimento necessario del diritto alla socialità umana a conferire ad esso un carattere istituzionale»³⁸.

Si tratta di un punto di vista attraverso il quale possono emergere fattispecie, istituti e, per l'appunto, dinamiche istituzionali, inerenti al rapporto fra religione ed economia, per dir così, *studiabili* anche dal lato e con il metodo del diritto dell'economia che, fra le sue specificazioni o declinazioni, può annoverare il complesso risultante dal cosiddetto fattore religioso, cioè il *comportamento orientato dalla religione* ovvero in termini di *situazioni giuridiche* promosse dalle religioni e fatte proprie dall'ordinamento giuridico.

Le dinamiche istituzionali ed economiche poste dal fenomeno religioso, allora, costituiscono, producono e ordinano una varietà di situazioni regolate (o che pretendono di essere regolate) dal diritto – cioè dall'ordinamento giuridico –

SELICATO (a cura di), *La dimensione promozionale del fisco*, Bari, 2015, 407 ss.; G. DI COSIMO, *Risorse economiche pubbliche e Chiesa cattolica: due nodi al vaglio dei giudici*, in www.statoechiese.it, 5 ottobre 2015; G. CASUCELLI, *L'otto per mille nella nuova relazione della Corte dei conti: spunti per una riforma*, in www.statoechiese.it, 21 dicembre 2015.

³⁶ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2013, 9.

³⁷ F. MODUGNO, *Istituzione*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973, 69 ss., *ad vocem*.

³⁸ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *op. cit.*, 9.

situazioni che incidono, anche potenzialmente, su una pluralità di ambiti, di settori, di materie che riguardano ed interessano i rapporti istituzionali (interni, sovranazionali ed internazionali), la finanza pubblica, e così via.

Si perviene, in definitiva, alla costruzione di una sorta di rapporto trilatero nel quale le componenti del diritto, dell'economia e del fattore religioso interagiscono, si compenetrano, determinano la formazione di norme giuridiche e regole economiche o favoriscono, per dir così, la loro dis-integrazione, costruiscono progetti per la società in funzione della libertà ovvero conformano la medesima a vincoli o comandi.

La complessità dell'interazione evocata nella superiore descrizione può anche essere foriera di aporie e sconfinare in ambiti pre-giuridici o meta-giuridici. E, tuttavia, i processi di trasformazione sociale, economica ed istituzionale – con l'emersione di nuovi soggetti nel panorama della società mondializzata – inducono a porre le premesse per una riflessione che provi a “tenere insieme” i tre poli sopra evocati attraverso l'elemento del *raccordo finalistico* rappresentato dal diritto dell'economia delle istituzioni religiose.

4. Il diritto dell'economia delle istituzioni religiose. Un tragitto ricostruttivo delle linee concettuali relative all'oggetto del diritto dell'economia e la posizione della religione in tale “ambito disciplinare”

Quando ci si riferisce al diritto dell'economia delle istituzioni religiose, dunque, s'intende fare riferimento ad una delle tante possibili declinazioni della più generale e onnicomprensiva nozione di diritto dell'economia, sul cui oggetto “pesano”, per così dire, le differenti ricostruzioni dottrinali in ordine alla nozione di Stato (e alle sue forme) ed alle sue evoluzioni come sviluppatasi in Europa a partire dagli anni Trenta del XX secolo fino ai giorni nostri³⁹.

³⁹ Fra gli studi sulla nozione e sull'oggetto del diritto dell'economia, v., almeno, F. DE KIRALY, *Le droit économique, branche indépendante de la science juridique*, in *Receuil d'études sur les sources du droit de l'honneur de F. Geny*, Paris, III, 1935, 111 ss.; A. DE LAUBADÈRE, *Droit public économique*, Paris, 1974; G. QUADRI, *Diritto pubblico dell'economia*, 2^a ed., Padova, 1980; B. CAVALLO, G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1983; M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995; E. PICOZZA, *Il diritto pubblico dell'economia nell'integrazione europea*,

Non v'è dubbio, ed è diffusamente riconosciuto, che l'alba del diritto dell'economia si fa risalire non tanto al momento della nascita dello Stato *superiorem non recognoscens*, giacché costituente soggetto autonomo e parte di una comunità di soggetti omologhi, quanto al modo con il quale questo inizia a "trattare" le questioni di carattere economico, cioè il modo di regolare singole fattispecie aventi rilievo economico e l'azione del pubblico potere nell'economia.

Dalla teorica dello Stato minimo a quella del *Welfare state* il diritto dell'economia ha vissuto e, si può dire, ancora vive, la sua *plastica armonia col tempo* dovuta, prevalentemente, alle mutevoli situazioni politico-istituzionali che si sviluppano all'interno dei gruppi e delle istituzioni sociali racchiusi nella comunità-mondo, cioè in quel villaggio globale teorizzato dapprima dalla dottrina sociologica che ne ha evidenziato le peculiarità in termini di velocità del mutamento sociale⁴⁰, poi rappresentata e posta a sistema dalla scienza giuridica che ne ha decretato la configurazione in termini di diritto internazionale dell'economia⁴¹ o, secondo una diversa prospettiva di studio, in termini di diritto globale come problematico luogo di «incontro tra il diritto e la globalizzazione»⁴².

La teoria *totalitaria* del diritto dell'economia assume una visione «egemonica» della materia, ascrivendovi «tutti i rapporti giuridici sia di diritto privato sia di diritto pubblico attinenti alla produzione, alla distribuzione e/o scambio di beni e servizi»⁴³. Questa concezione onnicomprensiva del diritto dell'economia racchiude

Roma, 1996; G. GHETTI, *Lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2001; G. DI GASPARE, *Teoria istituzionale e diritto dell'economia. Appunti per una riflessione su oggetto e metodo*, in F. GABRIELE, G. BUCCI, C.P. GUARINI (a cura di), *Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori*, Bari, 2002, 117 ss.; M. GIUSTI, *Fondamenti di diritto dell'economia*, Padova, 2005; J.-Y. CHEROT, *Droit publique économique*, Paris, 2007; S. BERNARD, *Droit public économique*, Paris, 2009; E. CARDI, *Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell'economia*, Torino, 2009; G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, 3^a ed., Padova, 2017.

⁴⁰ L'espressione "villaggio globale" compare per la prima volta nel libro di M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, Milano, 1967; tematica in seguito sviluppata e approfondita, fra l'altro, in M. McLuhan, B.R. Powers, *Il villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei media*, Milano, 1988.

⁴¹ M. ORLANDI, *Lezioni di diritto internazionale dell'economia*, Napoli, 2009, 25 ss.

⁴² M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, 2012, 5.

⁴³ G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 5; A. TUCCI, *Il diritto dell'economia nella prospettiva storico-istituzionale*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 20 dicembre 2016, 7 ss.; C.P. GUARINI, *L'autonomia scientifica del diritto dell'economia secondo Giuseppe*

sia gli istituti tipici del diritto privato sia il complesso delle attività svolte dai pubblici poteri per varie finalità, «secondo andamenti diversi nel corso del tempo»⁴⁴. Sarebbe, dunque, un *tertium genus* da “affiancare” al diritto pubblico e al diritto privato ponendosi rispetto a questi, secondo taluno, in una posizione mediana⁴⁵.

La teoria *riduzionista* del diritto dell’economia, invece, non considera il «contenuto economico dei rapporti economici e assume come metro di valutazione il profilo formale tipologico degli istituti giuridici», con ciò escludendosi la possibilità di individuazione di un *tertium genus*⁴⁶. In tal modo, si nega qualunque fondamento teorico del diritto dell’economia «considerando invece (...) il diritto pubblico o privato dell’economia come un aggregato di normazioni settoriali le cui componenti materiali (...) non presentano un minimo comune denominatore che ne consenta, da un punto di vista della scienza giuridica, una *reductio ad unitatem*»⁴⁷.

La proposta di una soluzione diversa, potrebbe dirsi integrativa, o di sintesi rispetto a quelle ora considerate, tende a porre in disparte la sola presa in considerazione degli istituti giuridici ritenendo che sia la concezione totalitaria sia quella riduzionista riconducano le loro basi concettuali esclusivamente alle norme poste dal legislatore. Il campo allora andrebbe necessariamente esteso alle *istituzioni* «individuando così un livello di rappresentazione della realtà giuridica non contrapposto ma complementare a quello tradizionale degli istituti»: il diritto dell’economia, secondo quest’ottica, coprirebbe una fenomenologia giuridica in termini di «diritto delle istituzioni rilevanti per l’economia, come un diritto di secondo livello» avente per oggetto «lo studio sistemico delle relazioni che intervengono tra le istituzioni rilevanti dell’economia»⁴⁸.

Di Gaspare. *Discutendo intorno all’ultima edizione del suo volume “Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 30 giugno 2016, 4 ss.

⁴⁴ M. D’ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008, 7.

⁴⁵ G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 5.

⁴⁶ G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 5-6.

⁴⁷ G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 6.

⁴⁸ G. DI GASPARE, *Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali*, cit., 7.

Ecco che, dunque, il diritto dell'economia delle istituzioni religiose (che comprenderebbe, fra l'altro, il diritto pubblico dell'economia della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano come organizzazione economica e finanziaria delle richiamate entità⁴⁹), quale *declinazione* del diritto dell'economia, assumerebbe dignità scientifica sotto il profilo dello studio della *fenomenologia del fattore religioso in chiave economica*, in una *prospettiva rilevante per l'economia nel rapporto intercorrente fra le istituzioni statali, sovranazionali e internazionali, sia in termini relazionali tra le singole confessioni religiose e le istituzioni di riferimento sia nella dimensione etica, quale strumento di formazione delle coscienze*.

Essa assume, allora, uno specifico *quid* in relazione al modo con cui il diritto regola o può regolare il fenomeno economico-religioso e, in particolare, il modo con cui le stesse istituzioni religiose giocano la loro partita con le istituzioni politiche.

Non si può non rilevare come, in alcune realtà, lo Stato si identifichi con la religione e in altre si ponga in una posizione di neutralità, invero a volte solo apparente: nel primo caso, Stato, economia, religione e regole giuridiche sono un tutto organico all'interno del quale i tre fattori tendono a far sfumare le singole peculiarità in favore di uno scenario tendenzialmente totalizzante; nel secondo, ricercano forme di interazione e di reciproco condizionamento, talvolta sconfinando in situazioni discriminatorie dettate dalla presunta neutralità della legge quale strumento di regolazione delle relazioni fra istituzioni religiose, corpi intermedi, organi dello Stato.

⁴⁹ P. CONSORTI, *Economia, diritto pubblico e religione*, cit., 356. Con l'espressione diritto pubblico dell'economia della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano si fa riferimento, fra l'altro, alla gestione delle finanze vaticane (e alla sua *governance*) e ai rapporti intercorrenti fra lo Stato Città del Vaticano e l'Unione europea come definiti dalla Convenzione monetaria stipulata il 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) per l'appunto fra il detto Stato e l'UE che introduce «l'economia vaticana a pieno titolo nel sistema bancario e finanziario dell'area euro» (cfr. P. CONSORTI, *Economia, diritto pubblico e religione*, cit., 357). Si sottolinea, infine, come allo Stato Città del Vaticano sia stato concesso il diritto di utilizzo dell'euro quale moneta ufficiale secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 *relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro* e dal Regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 *relativo all'introduzione dell'euro*.

Del tutto peculiare è il caso in cui i rapporti tra le istituzioni religiose – o talune di esse (poiché, ad esempio, il sistema delle intese porta ad escludere quelle che non hanno raggiunto un accordo con lo Stato) – trovino nella Costituzione il proprio ancoraggio e nella costituzione materiale un'attuazione (che talvolta trascende la stessa costituzione concretandosi una sorta di iperattuazione della medesima), in presenza di uno scenario politico che si proclama indipendente dalle autorità religiose ma che si trova, spesso, ad essere da queste invariabilmente orientato anche nelle scelte inerenti all'economia e, nello specifico, nelle dinamiche della finanza pubblica (anche in ragione di talune premesse storico-politiche che necessariamente caratterizzano la comunità di riferimento) alla luce, solo per citare alcuni casi di studio, degli oneri previsti all'interno del bilancio in termini di trasferimenti delle risorse pubbliche alle confessioni religiose le quali hanno raggiunto le *intese* con lo Stato o della spesa corrente per il pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione o, ancora, di talune esenzioni fiscali accordate.

5. Il "metodo" del diritto dell'economia applicato all'analisi del fenomeno religioso. La "naturale" propensione interdisciplinare degli studi sul tema del rapporto tra economia, religione e regole giuridiche

Viene in evidenza come il complesso intrecciarsi delle relazioni fra attori istituzionali, sociali ed economici involga una serie di situazioni che allargano il campo d'indagine ad una pluralità di *soggetti* e di *oggetti* che richiede l'applicazione del *metodo* del diritto dell'economia al fine di consentire lo svolgimento di approfondimenti su più piani e all'interno di una pluralità di saperi.

Sembra volta al vero la considerazione in base alla quale il diritto dell'economia adotti prevalentemente un metodo di indagine di tipo teleologico - pratico⁵⁰, da taluno definito anche «residuale»⁵¹, che permette al giurista di esplorare in concreto i diversi campi del fenomeno economico in una prospettiva

⁵⁰ M. GIUSTI, *op. cit.*, 1.

⁵¹ G.F. FERRARI, *Il diritto pubblico dell'economia: oggetto, modelli ed evoluzione storica*, in ID. (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, 2^a ed., Milano, 2013, 10.

giuridica di tipo sostanzialistico⁵², inclusiva cioè di realtà, contesti, fattori di varia natura che hanno a che vedere, direttamente o indirettamente, con l'economia.

In definitiva, il diritto dell'economia, atteggiandosi quale metodo per lo studio sistematico della regolamentazione giuridica di specifici fenomeni aventi rilievo economico, o anche non specificatamente economici ma che su questi ultimi esercitano una qualche incidenza, può essere il giusto viatico, se non la sede, per esaltare il «metodo interdisciplinare»⁵³: esso mostrerebbe di possedere *in nuce* lo strumentario e le tecniche di analisi per fare un deciso salto di qualità nella dimensione dell'approfondimento dei differenti fenomeni giuridici, economici e sociali unitariamente considerati.

Ma, forse, anche l'interdisciplinarietà potrebbe non essere sufficiente perché porterebbe nuovamente al punto di partenza dell'analisi teoretica sull'oggetto e sul metodo del diritto dell'economia che, storicamente, ne ha interessato la qualificazione e la configurazione, e cioè quella della sostanziale indistinzione dei confini tra il diritto pubblico e il diritto privato: da questo punto di osservazione, cioè, alla luce «della evoluzione storica che ha interessato il rapporto tra forme di potere e modi di produzione, più che agli oggetti si deve guardare alla funzione del diritto all'interno di questo rapporto» verificando, in definitiva se sussistano o no «connotati prescrittivi» della suddetta funzione⁵⁴. «La funzione descrittiva del diritto dell'economia dovrebbe essere quella di individuare, sistemare e razionalizzare i fondamenti e la legittimazione del rapporto tra economia e istituzioni giuridiche, in relazione alle determinanti materiali del sistema economico storicizzato, e descrivere il funzionamento generale delle istituzioni in cui è concentrato il comando giuridico nella regolazione dei rapporti di produzione e di scambio»⁵⁵.

Si tratta dei noti sviluppi del diritto internazionale dell'economia quale processo che ha consentito l'emersione di situazioni come il sostanziale

⁵² R. CAPUNZO, *Argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2010, 1.

⁵³ G. QUADRI, *op. cit.*, 10.

⁵⁴ G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998, 93.

⁵⁵ *Ibidem*.

assoggettamento del potere normativo a quello economico. Il diritto internazionale pubblico dell'economia assume una rilevanza sempre più significativa non solo in ragione dello sviluppo degli scambi internazionali – peraltro sempre avvenuti, anche in epoche a noi lontane (basti pensare all'incremento, in epoca mercantilista, della produzione e della commercializzazione di armamenti militari in tutta Europa per finalità espansionistiche, per il dominio dei mari⁵⁶ e per «attribuire maggiore solidità all'unità statale»⁵⁷) – ma anche per il conseguente incremento delle organizzazioni internazionali a base regionale per finalità economiche e segnatamente per favorire l'apertura dei capitali (fra le quali il WTO, il MERCOSUR, il NAFTA, l'ASEAN e la stessa Unione europea). I rapporti commerciali internazionali dall'essere in origine “governati” dagli Stati, oggi, invece, sono guidati dalle *corporations*, facendo riprendere quota, in misura non irrilevante, ai rapporti di natura privatistica di tipo transnazionale (diritto internazionale privato dell'economia) e correlativamente contribuendo al consolidamento di modalità di produzione del diritto diverse da quelle tipiche come la legge o i trattati internazionali per lasciare definitivamente spazio alla c.d. *lex mercatoria*⁵⁸.

A tale svolgimento andrebbe affiancato un altro e non meno fondamentale aspetto dell'evoluzione dei processi culturali contemporanei che è, per l'appunto, quello che da sempre reclama una sua autonomia dal potere sia politico sia economico: si tratta delle successioni casistiche che «custodiscono (...), incrementano e modificano quei complessi di visioni del mondo, di valori, di pratiche, di intendimenti del significato dell'esistenza dell'individuo e dell'identità e della missione dei gruppi» ascrivibili alle religioni e al portato valoriale ed etico da queste posseduto⁵⁹.

Il diritto dell'economia delle istituzioni religiose, quale specificazione o declinazione del più ampio diritto dell'economia in chiave istituzionale,

⁵⁶ Ne documenta lo svolgimento, C.M. CIPOLLA, *Vele e cannoni*, Bologna, 2011.

⁵⁷ M. ORLANDI, *Lezioni di diritto internazionale dell'economia*, Napoli, 2009, 44.

⁵⁸ Per tutti, F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 5^a ed., 2010.

⁵⁹ G. POGGI, *Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive*, Bologna, 1992, 271.

consentirebbe di studiare, per l'appunto, anche il modo attraverso il quale la religione *guida* le dinamiche istituzionali non soltanto in quanto «chiave etica»⁶⁰ delle società organizzate ma anche all'interno dei rapporti di potere che s'instaurano fra lo Stato e le istituzioni religiose.

Il metodo del diritto dell'economia permette dapprima la storicizzazione del rapporto economia-religione-regole giuridiche sotto il profilo della razionalizzazione dei fondamenti del rapporto in questione, e, in una seconda fase, definibile analitico - pratica, concentra l'esame con riferimento alle istituzioni che operano all'interno dell'ordinamento giuridico e come queste s'influenzano reciprocamente.

Siffatto approccio, infine, non può non considerare come rilevanti i tratti specifici dell'*economia* (micro: in termini di comportamenti individuali e della singola impresa; macro: alla luce cioè del ruolo delle istituzioni pubbliche nel governo dell'economia e, quindi, in particolare, delle scelte dello Stato quale regolatore del fenomeno economico), i lineamenti *costitutivi* del *diritto pubblico dell'economia* non soltanto rispetto alla disciplina dei rapporti economici e del governo dell'economia ma anche quale complesso di principi e di regole sulle quali si fonda l'intero ordinamento giuridico, l'arteria delle dinamiche istituzionali lungo le quali corre il *diritto dell'economia dell'Unione europea*⁶¹, il vero polo di attrazione delle dinamiche economiche, finanziarie e monetarie e, infine, le trame del *diritto globale* che assume oggi una configurazione che tende a trascendere la regolazione statale, ponendo in disparte le istituzioni complessivamente intese, per lasciare spazio alla regolamentazione fra soggetti privati, alle *corporations*, agli arbitri, alle *lobbies*.

⁶⁰ A. FUCCILLO, *La koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, cit., 29.

⁶¹ A. LUCARELLI, *Editoriale. Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensione dell'effettività. Per un diritto pubblico europeo dell'economia*, in *Rass. Dir. Pubbl. Eur.*, n. 1, 2006, 3 ss.; ID., *Editoriale. Ancora sul diritto pubblico europeo dell'economia: la legislazione per principi e la legittimità comunitaria*, in *Rass. Dir. Pubbl. Eur.*, n. 1, 2011, 3 ss.